

000.000

**Ordinanza
sugli aiuti finanziari alle organizzazioni
che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese**

AVAMPROGETTO del 3 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 12 capoverso 1 della legge federale del (data)¹ sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (legge),
ordina:

Sezione 1: Procedura di riconoscimento

Art. 1 Domande di riconoscimento

¹ Le domande di riconoscimento di un'organizzazione che concede fideiussioni alle piccole e medie imprese (organizzazione) vanno indirizzate al Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento).

² La domanda contiene:

- a. gli statuti e i regolamenti dell'organizzazione;
- b. i conti annuali degli ultimi tre esercizi;
- c. un piano d'esercizio con il budget dell'anno corrente e i piani finanziari per i successivi tre anni.

³ Se la richiedente esercita attività diverse dalla concessione di fideiussioni, deve dimostrare che esse non nuocciono alla concessione di fideiussioni.

Art. 2 Decisioni del Dipartimento

¹ Il Dipartimento decide in merito al riconoscimento di un'organizzazione.

² Esso riconosce tante organizzazioni quante sono necessarie alla promozione efficace ed economicamente conveniente della fideiussione a favore delle piccole e medie imprese.

¹ RS

Sezione 2: Regole della fideiussione

Art. 3 Attività promosse

La Confederazione promuove le organizzazioni che garantiscono mutui bancari a favore di piccole e medie imprese del settore delle arti e mestieri. Le aziende forestali e agricole non rientrano fra le imprese del settore delle arti e mestieri.

Art. 4 Dovere di diligenza

¹ Le organizzazioni esercitano la loro attività con la necessaria diligenza.

² L'esercizio coscienzioso delle loro attività implica:

a. che verifichino se:

1. il richiedente è degno di credito dal profilo personale e professionale;
2. l'impresa beneficiaria è efficiente e in grado di svilupparsi,
3. il richiedente non beneficia di una fideiussione concessa da un'altra organizzazione ai sensi della legge e la Confederazione non gli ha accordato altri aiuti finanziari o indennità per lo stesso progetto;

b. che solo a titolo eccezionale concedano più fideiussioni allo stesso richiedente, per un importo totale massimo di 500 000 franchi;

c. che solo a titolo eccezionale concedano fideiussioni allo stesso tempo a diverse imprese strettamente legate dal profilo economico o personale;

d. che non facciano dipendere la concessione di fideiussioni dalla fruizione di altre prestazioni.

Art. 5 Fondi propri necessari

Le organizzazioni possono contrarre impegni di fideiussione soltanto se il rischio di perdita che assumono non supera il quintuplo dell'importo dei loro fondi propri.

Art. 6 Ammortamento

I mutui garantiti devono essere ammortizzati prima possibile, di norma entro dieci anni al massimo.

Art. 7 Partecipazione dei beneficiari delle fideiussioni

¹ Chi chiede una fideiussione deve possibilmente fornire garanzie alla banca creditrice. L'organizzazione può, a sua volta, esigere altre garanzie dai beneficiari.

² I beneficiari delle fideiussioni devono partecipare equamente alle spese di concessione delle fideiussioni.

Art. 8 Controllo della solvibilità dei beneficiari delle fideiussioni

Le organizzazioni controllano la solvibilità dei beneficiari per tutta la durata della fideiussione e prendono le misure necessarie per evitare perdite.

Art. 9 Recuperi

¹ Se una fideiussione comporta delle perdite, l'organizzazione è tenuta a prendere tutte le misure adeguate per recuperare l'importo del credito.

² Se un'organizzazione realizza un'eccedenza, gli importi anticipati dalla Confederazione come partecipazione alla copertura delle perdite devono esserle spontaneamente restituiti, in caso di recuperi e alla chiusura dei conti, fino a concorrenza dell'eccedenza.

Sezione 3: Aiuti finanziari

Art. 10 Convenzione

¹ Il Dipartimento stipula con l'organizzazione riconosciuta una convenzione di diritto pubblico.

² La convenzione disciplina in particolare:

- a. il tipo, l'entità e l'indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dall'organizzazione;
- b. le modalità relative ai rapporti periodici, ai controlli di qualità, alla stesura del preventivo e alla contabilità;
- c. la procedura in caso di controversie;
- d. le misure che le organizzazioni devono prendere secondo l'articolo 8 capoverso 2 della legge per limitare il volume delle fideiussioni.

³ Le convenzioni sono stipulate di norma per un periodo di quattro anni.

Art. 11 Determinazione del contributo alle perdite

Gli elementi determinanti per il calcolo del contributo alle perdite sono:

- a. l'importo massimo indicato nel contratto di fideiussione, una volta dedotti gli ammortamenti versati;
- b. eventuali interessi e altre spese comprovabili, fino a concorrenza di tale importo massimo.

Art. 12 Spese d'amministrazione

¹ La Confederazione partecipa al finanziamento delle spese d'amministrazione non coperte delle organizzazioni riconosciute. Essa assume al massimo la parte delle spese d'amministrazione computabili non coperta dalle entrate ordinarie e dai contributi di terzi.

² Le spese d'amministrazione computabili e le entrate ordinarie delle organizzazioni sono definiti in un piano contabile. Questo dev'essere approvato dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Art. 13 Mutui di grado posteriore

¹ Al fine di promuovere le attività delle organizzazioni riconosciute, il Dipartimento può, su richiesta, accordare loro mutui di grado posteriore se la Confederazione ha un particolare interesse all'adempimento dei mandati assegnati.

² I mutui di grado posteriore sono accordati unicamente se l'organizzazione dimostra che le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili dalla stessa e le altre possibilità di finanziamento sono state esaurite.

Art. 14 Domande

¹ Le organizzazioni presentano alla SECO le loro domande motivate di fissazione e di versamento degli aiuti finanziari.

² La SECO esamina le domande e fissa gli importi degli aiuti finanziari.

Art. 15 Versamenti

¹ Gli aiuti finanziari sono versati entro i limiti dei crediti iscritti nel preventivo annuale. Prima della fissazione degli importi definitivi e in base a stime attendibili, possono essere versati anticipi fino a concorrenza dell'80 per cento dell'aiuto finanziario.

² Gli aiuti finanziari possono anche essere versati, a titolo fiduciario e con uno scopo ben preciso, a un'organizzazione mantello.

³ La Confederazione fornisce prestazioni alle organizzazioni unicamente se adempiono con la necessaria diligenza i compiti legali assegnati loro.

Art. 16 Contributi cantonali

Per ottenere contributi cantonali, le organizzazioni si rivolgono direttamente ai Cantoni.

Sezione 4: Finanziamento

Art. 17

Il Dipartimento decide in merito alla liberazione di crediti entro i limiti dei crediti quadro conformemente all'articolo 8 capoverso 1 della legge.

Sezione 5: Controllo e sorveglianza

Art. 18 Controllo

¹ Le organizzazioni sono tenute a:

- a. comunicare alla SECO qualsiasi modifica dei loro statuti e regolamenti;
- b. presentarle ogni anno il loro rapporto di gestione insieme ai conti annuali;
- c. fornirle periodicamente indicazioni sul probabile importo delle loro perdite da fideiussioni.

² Esse devono far esaminare i loro conti annuali da revisori che rispondono ai requisiti previsti dall'ordinanza del 15 giugno 1992² sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati.

Art. 19 Sorveglianza

¹ La SECO sorveglia l'adempimento dei compiti legali e contrattuali da parte delle organizzazioni o affida questo incarico a terzi.

² Può esigere in qualsiasi momento dalle organizzazioni le informazioni e i documenti necessari all'adempimento di tale compito.

² RS 221.302

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 20 Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza d'esecuzione del 9 dicembre 1949³ del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri e l'ordinanza del 15 ottobre 1998⁴ concernente l'assunzione delle perdite su fideiussioni con rischio elevato sono abrogate.

Art. 21 Disposizioni transitorie

Le fideiussioni concesse prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono rette dalle disposizioni delle ordinanze d'esecuzione del 9 dicembre 1949 e del 15 ottobre 1998 del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri.

Art. 22 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il (data).

³ RS 951.241

⁴ RS 951.241.7